PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE

Garanzia della libertà di scelta degli elettori e della parità di accesso alle elezioni

Art. 1

(Modifica dell'articolo 48 della Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le leggi per l'elezione delle Camere si applicano a decorrere dalle elezioni per la seconda legislatura successiva a quella della loro entrata in vigore, salvo che siano approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

Sono vietate le liste bloccate. Nessun candidato può essere eletto in ragione dell'ordine di presentazione nella lista o della designazione di un partito o di una coalizione. La scelta degli eletti spetta agli elettori.

La Repubblica garantisce alle persone con disabilità l'esercizio autonomo del voto. La legge assicura l'esercizio del diritto di voto anche fuori dal comune di iscrizione elettorale per ragioni di salute, cura o assistenza.»

Art. 2

(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

«Per la presentazione delle liste di candidati non possono essere richieste sottoscrizioni in numero superiore a un millesimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. È sempre ammessa la sottoscrizione in forma digitale.»

2. All'articolo 57 della Costituzione, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

«Il quinto comma dell'articolo 56 si applica anche all'elezione del Senato della Repubblica.»

Art. 3

(Modifica dell'articolo 134 della Costituzione)

1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi per l'elezione delle Camere, prima della loro promulgazione.»